

**circ. n. 2003/25137 del 26/05/2003**

**Oggetto: Distributori automatici di sigarette. Interdizione dell'uso ai minori di 16 anni.**

L'esigenza, sempre più sentita dalla collettività, di tutelare il diritto alla salute dei minori, rende necessario adottare tutte le opportune cautele atte ad interdire, o, quanto meno a limitare, ai minori di 16 anni, la possibilità di approvvigionarsi di tabacchi lavorati.

A questo riguardo è di tutta evidenza che, mentre il divieto di vendita dei generi ai suddetti minori, sancito dal A.D. 24 dicembre 1934, n02316, può essere facilmente rispettato nei casi di richieste al banco degli esercizi autorizzati, dove l'addetto al servizio può accertarsi dell'età dell'acquirente, anche richiedendo l'esibizione di un documento di identità, elementi di criticità sussistono, invece, nei casi di smercio attraverso i sistemi automatizzati.

In relazione a tanto, si ritiene necessario stabilire una serie di limitazioni di carattere funziona/e per le macchine erogatrici automatiche dei tabacchi per limitare il loro utilizzo da parte di un' utenza minori/e.

A tal fine si dispone che, a partire dal 1 o gennaio 2004, i distributori automatici dovranno essere disattivati attraverso apposito temporizzatore, nella fascia di orario che va dalle sette alle ventitre, consentendo così la loro operatività soltanto nelle ore in cui agli stessi ben difficilmente possono accedere i minori.

Detto vincolo di funzionamento nella sola fascia notturna dovrà essere applicato oltre che ai distributori installati all'esterno o a/l'interno delle tabaccherie anche a quelli ubicati presso pubblici esercizi, in alternativa al rilascio di un patentino di cui all'art. 87, punto 2), del D.P.R. 14 ottobre 1958, n01 074, così come sostituito dall'art.20 della legge 8 agosto 1977, n° 556:

Sempre dalla citata data del 1 ° gennaio 2004, peraltro, potranno essere installati solo distributori muniti anche di un sistema automatico di lettura di banda magnetica, attivabile attraverso l'introduzione della carta di identità dotata di tale caratteristica tecnica. Nelle more della diffusione di detto documento, anche tali distributori saranno attivati nella fascia oraria su menzionata.

A richiesta del titolare della rivendita rifornitrice, potrà essere disposta la rimozione dei distributori installati presso pubblici esercizi, ai sensi del citato art. 87, punto 2), del D.P.R. 14 ottobre 1958, n01074, così come sostituito dall'art.20 della legge 8 agosto 1977, n° 556. In tal caso, per far fronte alle. eventuali esigenze di servizio, si procederà, in loro sostituzione, al rilascio di un patentino.

Dalla data di ricevimento della presente e fino a nuove disposizioni in materia, inoltre, gli Uffici in indirizzo, tranne che nei casi previsti al punto 1) del citato articolo, si asterranno dal rilasciare autorizzazioni all'impianto di distributori.

Al fine di procedere ad una esatta ricognizione della rete di vendita automatizzata i rivenditori, utilizzando l'accluso fac simile, segnaleranno al competente Ispettorato, entro il 31 dicembre p.V., i distributori automatici impiantati, specificandone l'esatta ubicazione.

Tale adempimento dovrà essere assolto, sempre servendosi dell'accluso fac simile, in occasione di nuovi impianti ovvero di spostamento del/'allocazione di quelli già esistenti.